DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PARITA' DI GENERE NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

# Art. 2

## Clausola di invarianza finanziaria

Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Versione in vigore dal 1 agosto 2020, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti in materia di parita' di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario |
| Estremi | Decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2020 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-parita-di-genere-nelle/art-2-clausola-di-invarianza-finanziaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it